

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE E RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art.1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute e riunioni degli Organi collegiali dell'Isiss "Galilei-Bocchialini" e delle loro articolazioni nonché ogni altra riunione collegiale che, per ragioni di necessità valutate dal Dirigente scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto, non possa aver luogo in presenza.

Art.2 - Definizione

1. Per "seduta e riunione a distanza/con modalità telematica" si intendono le riunioni degli Organi collegiali per le quali è previsto che uno o più componenti, o anche tutti, partecipino a distanza, cioè da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione, mediante l'uso di piattaforme web.

Art.3 – Materie oggetto di deliberazione con modalità a distanza/telematica

1. La modalità a distanza/telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per discutere e deliberare sulle materie di propria competenza.

2. Sono escluse dalla modalità a distanza/telematica – e quindi devono svolgersi in presenza:

- le riunioni per le quali vi sia la necessità di discussione collegiale in presenza o l'effettiva compartecipazione,
- le riunioni convocate con procedura d'urgenza (cioè con meno di 5 giorni di preavviso) ai sensi dell'art.38, co.2, del Regolamento di Istituto,
- le riunioni nelle quali debba essere espresso voto segreto.

3. Dovranno svolgersi con modalità a distanza/telematica tutte le riunioni convocate nei periodi di sospensione delle lezioni o di chiusura della scuola dovuta a situazioni di emergenza di carattere sanitario oppure collegate a calamità naturali o all'attività dell'uomo disposti dalle autorità nazionali o locali.

ART.4 – Requisiti per le riunioni con modalità a distanza/telematica

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano, al contempo:

- la percezione visiva e uditiva dei partecipanti
- l'identificazione di ciascuno di essi
- la riservatezza della seduta
- l'intervento nella discussione nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file
- la contemporaneità delle decisioni
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da utenti, file condivisi.

Art.5 – Convocazione delle riunioni con modalità a distanza/telematica

1. La convocazione delle riunioni degli Organi collegiali con modalità a distanza/telematica deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite apposito avviso pubblicato sul sito dell'Istituto e inviato a tutti i componenti tramite posta elettronica.

2. L'avviso di convocazione deve specificare che la riunione si svolge con modalità telematica e deve indicare

- la data e l'ora della riunione
- l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno
- lo strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione a distanza
- Il tipo di procedura adottata per la votazione
- la durata prevista della riunione.

Ai partecipanti deve altresì essere trasmessa la documentazione necessaria per consentire la massima informazione sui temi in discussione, nonché le eventuali proposte di delibera.

3. I componenti dell'Organo collegiale convocato ai sensi dei commi 1 e 2 possono trasmettere informazioni, considerazioni e proposte di emendamento al Presidente o al Dirigente scolastico nonché agli altri membri entro 2 giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione. Le proposte di emendamento che non vengano ritirate prima o durante la riunione devono essere esaminate e discusse collegialmente e messe ai voti.
4. Qualora almeno un terzo dei componenti dell'Organo collegiale convocato chieda di procedere a una consultazione in presenza, il Presidente o il Dirigente scolastico procede al rinvio della convocazione ordinaria ai sensi dell'art.38, co.2, del Regolamento di Istituto. La richiesta deve pervenire al Presidente/Dirigente scolastico almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nei periodi di sospensione delle lezioni o di chiusura della scuola dovuta a situazioni di emergenza di carattere sanitario oppure collegate a calamità naturali o all'attività dell'uomo disposti dalle autorità nazionali o locali.

Art.6 – Svolgimento delle riunioni con modalità a distanza/telematica

1. La validità delle riunioni a distanza e delle delibere adottate è subordinata agli stessi requisiti delle adunanze in presenza previsti dalle norme vigenti e dal Regolamento di Istituto (artt.36 ss)
2. Il segretario verbalizzante verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
3. La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
4. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali).
5. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
6. Qualora non si raggiunga il numero legale previsto per la validità della seduta e della delibera, il Presidente o il Dirigente scolastico procede alla convocazione straordinaria ai sensi dell'art.38, co.2, del Regolamento di Istituto.
7. E' consentita la registrazione delle sedute telematiche a soli fini di verbalizzazione, previa esplicita informativa ai partecipanti da parte del Presidente dell'organo o del Dirigente scolastico. La registrazione è conservata con le cautele prescritte, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Ue 2016/679 generale dell'Unione Europea (GDPR), e viene cancellata subito dopo l'approvazione del verbale. Il diritto di accesso alla registrazione, ai sensi della L.241/1990 e del D.P.R. 184/2006, è consentito solo per visione.

ART.7 – Espressione del voto

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) sulle proposte di delibera formulate dal Presidente o dal Dirigente scolastico nonché su ciascun emendamento presentato dai componenti ai sensi dell'art.5, co. 3 del presente regolamento.
2. Il voto deve essere espresso con chiamata nominale e verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata garantendo la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell'organo.
3. Il tipo di procedura adottata per la votazione è individuata nella convocazione.
4. In caso di ricorso alla modalità telematica, tramite moduli online, deve essere garantita la possibilità di esprimere il voto su ogni singola delibera e su ogni emendamento presentato. La fase di votazione avviene entro un tempo definito, nella stessa giornata.
5. In caso di problemi di connessione durante una votazione e in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico o il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione

Art.8 - Verbale

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale che, oltre alle indicazioni previste per le riunioni in presenza, deve altresì riportare:
 - il luogo in cui si trovano il Presidente o il Dirigente Scolastico e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione,
 - i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno,
 - le delibere e gli emendamenti messi in votazione,
 - le modalità di votazione,

- gli esiti delle votazioni e le delibere approvate,
 - gli eventuali problemi tecnici avvenuti nel corso della seduta o della votazione.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
 3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente del Consiglio di Istituto o dal Dirigente scolastico, è trasmesso tramite posta elettronica a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione.